

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

ASTERISCO

**ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO SOCIOECONOMICO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001**

PRIMA VERSIONE

08/01/2014

INDICE

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1.Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente	4
1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente	7
1.3.Gli autori del reato.....	14
1.4.Le sanzioni	18
1.5.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente.....	21
SEZIONE 2.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL ASSOCIAZIONE ASTERISCO	23
2.1.L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in ASSOCIAZIONE ASTERISCO – Metodologia e fasi di attività.....	23
2.2.Presentazione dell'ASSOCIAZIONE ASTERISCO: storia, mission, obiettivi, servizi offerti e contesto socio-economico di riferimento	29
2.3.Governance, organigramma e descrizione dei ruoli e responsabilità nell'ASSOCIAZIONE ASTERISCO	37
SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO PER ASSOCIAZIONE ASTERISCO	41
3.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, truffa aggravata ad enti pubblici	42
3.2.Frode informatica	44

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata.....	45
3.4.Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	47
3.5.Reati societari	49
3.6.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	51
3.7.Riepilogo dei reati-presupposto rilevanti per ASSOCIAZIONE ASTERISCO	53
SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE AI RISCHI-REATO.....	54
A.01.GESTIONE ATTIVITA' A COMMITTENZA PUBBLICA.....	54
A.02.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE	58
A.03.GESTIONE DELL'ENTE: STRUTTURA, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	64
SEZIONE 5.APPARATO SANZIONATORIO.....	70
SEZIONE 6.L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE.....	73

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali – relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie – le quali prevedevano l’obbligo per gli stati firmatari di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d’impresa.

Precisamente, il D.lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, è nella sostanza penale: è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità, recependo la tesi formulata nella relazione governativa di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ha qualificato tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un *tertium genus* nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con

principi e concetti propri della sfera penale» (*Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005; Cass. 30 gennaio 2006*).

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente è necessario che sussistano tutti i **presupposti oggettivi** e **soggettivi** fissati dal legislatore.

Precisamente, gli elementi che **sul piano oggettivo** integrano la fattispecie costitutiva dell' "illecito amministrativo dipendente da reato" sono:

- a) la commissione da parte di una persona fisica di uno dei c.d. "*reati-presupposto*", ossia dei reati espressamente previsti dalla legge ai fini della responsabilità dell'ente collettivo;
- b) l'esistenza di un *rapporto qualificato* tra la persona fisica (soggetto apicale o ad esso sottoposto) autrice del reato e l'ente collettivo;
- c) l'*interesse* o il *vantaggio* dell'ente (art. 5, commi 1 e 2);
- d) il carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell'ente (art. 1 comma 3);
- e) l'inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Ai fini dell'imputazione del fatto di reato all'ente, pertanto, è in primo luogo necessario che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente stesso (c.d. criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 comma 1).

Sull'interpretazione dei concetti di "interesse" e "vantaggio", l'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, conformemente alla tesi sostenuta nella relazione di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ritiene che i due concetti siano diversi e debbano pertanto essere tenuti distinti, anche se ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente essi possono ricorrere alternativamente.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva della persona fisica che agisce: deve quindi essere valutato *ex ante*. Il

vantaggio invece assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente come conseguenza della commissione del reato anche in assenza di un fine *pro societate*, pertanto richiede sempre una verifica *ex post*.

La responsabilità dell'ente non si configura se i soggetti qualificati hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi" (art. 5 comma 2). La disposizione va interpretata nel senso che «deve escludersi la responsabilità dell'ente pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: in tale evenienza si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente» (*Cass. Pen. Sez. VI 2 ottobre 2006, n. 32627*).

Il meccanismo d'**imputazione soggettiva** del reato all'ente (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001) è incentrato su un modello di colpevolezza normativa "*sui generis*", ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell'organismo collettivo: si tratta di una colpevolezza concepita pur sempre come "rimproverabilità soggettiva", ma peculiarmente connessa al fatto che il reato sia espressione della politica aziendale o derivi da una "**colpa di organizzazione**", che consiste nel "*non avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Occorre, infine, precisare che la responsabilità diretta dell'ente collettivo è *aggiuntiva* e non sostitutiva di quella del soggetto/persona fisica autore materiale del reato, la quale resta regolata dal diritto penale comune. Ciò risulta in modo inequivoco dall'art. 8 del decreto ("Autonomia della responsabilità dell'ente"), ai sensi del quale «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

In ottemperanza al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, l'ente risponde non di qualunque reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelle fattispecie penali espressamente previste dalla legge quali “**reati-presupposto**” della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, realizzate **anche nella forma tentata** (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere molteplici tipologie delittuose, gran parte delle quali esulano dall'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli *artt. 24 e 25* del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316ter c.p.);
- **corruzione** (artt. 318, 319, 319bis, 319ter comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322bis c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato recentemente modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. In particolare, con l'art. 1 comma 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319quater c.p.

Poco dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, e inseriti nell'**art. 25 bis** del d.lgs. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a ente private.

Ben più significativo l'inserimento (ex art. 3 d.lgs. 61/2002) dei **reati societari**, precisamente all'art. **25ter**. Peraltro la stessa legge n. 190/2012 è intervenuta su tale categoria inserendo tra i reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i soggetti apicali o sottoposti di altra ente (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli

obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla ente per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore.

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'*art. 25quater* i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'*art. 25quinquies* sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale**. In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".

Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'*art. 25sexies*, che disciplina i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'*art. 25quater-1* che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'*art. 583bis c.p.*

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati aventi il carattere della transnazionalità** (precisamente, i reati di "Associazione a delinquere", "Associazione di stampo mafioso",

“Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377bis c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”). Ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all’elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – che ha introdotto all’**art. 25septies** i **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall’art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di cui all’art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell' "interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica**.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416bis c.p., 416ter c.p., 630 c.p.; art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto 231: l'**art. 25bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi** (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello**

Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25novies, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di "**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" (di cui all'art. 377bis c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art.25decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25undecies** del D.lgs. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in occasione dell'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, previsto dall'articolo 22, comma 12bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente **legge 6 novembre 2012 n. 190** che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

1.3.Gli autori del reato

Ai fini dell'individuazione dei possibili autori dei reati da imputare alla persona giuridica, l'art. 5, utilizzando una formula elastica piuttosto che un'elencazione tassativa di figure qualificate, distingue tra:

1. *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi* (art. 5 comma 1 lett. a) (**c.d. soggetti in posizione apicale**);
2. *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati* (art. 5 comma 1 lett. b) (**c.d. soggetti in posizione subordinata**).

Le *figure apicali* sono state indicate privilegiando un criterio di tipo “oggettivo-funzionale”, dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all'aspetto formale della carica rivestita. Dunque, affinché si configuri la responsabilità dell'ente non è necessario che la posizione apicale all'interno della struttura sia rivestita in via formale ma è sufficiente che il soggetto svolga effettivamente funzioni di gestione e controllo, esercitando in tal modo un vero e proprio dominio sull'ente.

Fra i soggetti apicali, tuttavia, si annoverano non solo coloro che formalmente sono investiti delle funzioni sopra indicate, ma anche coloro che, pur non formalmente strutturati all'interno dell'ente, *di fatto ne esercitano la gestione e il controllo*. In proposito, anche in giurisprudenza si sottolinea che l'equiparazione dell' “apice di fatto” all' “apice di diritto” operata dall'art. 5 comma 1 lett. a) presuppone comunque che l'autore del reato, ove sia privo di una formale carica di rappresentanza, amministrazione, o direzione, eserciti

contemporaneamente, di fatto, sia la gestione che il controllo dell'ente (in tal senso, *Gup Trib. Torino sentenza 11 ottobre 2005*).

La seconda tipologia di soggetti/persone fisiche che possono commettere reati imputabili alla ente è costituita da coloro che sono sottoposti “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (c.d. **sottoposti** – art. 5 comma 1 lett. b). Un indirizzo minoritario ritiene che in questa categoria rientrino soltanto “i prestatori di lavoro subordinato”, come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c. Invero è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del “sottoposto” all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti “esterni” allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Occorre precisare che la distinzione tra le due categorie di persone fisiche, possibili autori di reati imputabili alla ente, rileva ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva differenziati in ragione appunto della qualifica soggettiva.

Precisamente, nell'ipotesi in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia opera dei *soggetti che rivestono funzioni apicali* (art. 6 comma 1, d.lgs. 231) si assiste a un'inversione dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'ente: e cioè per sottrarsi al relativo giudizio di responsabilità, dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito illecitamente secondo la volontà dell'impresa.

In altri termini, la commissione del reato da parte di un *soggetto apicale* è condizione sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente, a meno che l'ente, su cui grava un preciso onere probatorio, non dimostri che:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- l'illecito sia stato realizzato nonostante la previa *adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo* (art. 6 comma 1, lett. a);
- la violazione della legge penale sia stata frutto dell'*elusione fraudolenta del modello da parte dell'apice* (art. 6 comma 1, lett. c);
- fosse stato *istituito* al suo interno, prima della commissione del fatto di reato, un "*organismo di vigilanza*", *dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento* (art. 6 comma 1 lett. b);
- e che la commissione del reato *non sia derivata dal mancato o negligente assolvimento dei compiti di vigilanza da parte del suddetto organismo* (art. 6 comma 1 lett. d).

Se dunque l'ente fornisce la prova di avere ottemperato ai suddetti requisiti, non sarà ritenuto responsabile del reato accertato, del quale risponderà penalmente soltanto la singola persona fisica che lo ha commesso.

In ogni caso, con riferimento ai casi di reati posti in essere da soggetti apicali, il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che quand'anche l'impresa collettiva dimostri l'assenza di colpa organizzativa, «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

Per i reati commessi dai "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*", invece, l'art. 7 del decreto dispone che l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosseranza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero da responsabilità) "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*". Pertanto, la "colpa di organizzazione", rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta a carico dell'accusa.

Quindi, a differenza del meccanismo di esonero previsto per i reati degli apicali, nel caso di reati commessi dai *sottoposti* l'adozione e l'attuazione del modello esenta l'ente da responsabilità, a meno che l'accusa riesca a provarne la non reale adozione o la non effettiva attuazione.

In proposito è bene precisare che benché la differenziazione dei criteri d'imputazione soggettiva posta dagli artt. 6 e 7 del decreto, stando al tenore letterale delle disposizioni, potrebbe indurre a ritenere opportuna l'adozione di due diversi modelli di prevenzione dei reati, ossia uno per gli illeciti commessi dai soggetti apicali e uno per gli illeciti commessi dai soggetti subordinati, l'orientamento prevalente (che è stato peraltro accolto anche dalle associazioni di categoria) sostiene la tesi della unicità del modello di organizzazione gestione e controllo per entrambe le categorie di soggetti. A riguardo si mette in evidenza come l'identità di funzione dei modelli comporti l'esistenza di un unico istituto, caratterizzato da una disciplina unitaria ricavabile dal complesso delle norme in materia di modelli (e cioè gli artt. 6 commi 2 e 3, e 7 commi 3 e 4, d.lgs. 231/01), che si dovrebbe quindi applicare sia ai reati degli apicali sia ai reati dei sottoposti. Ciò presenterebbe il vantaggio di assicurare nella fase della c.d. "efficace attuazione", una maggiore trasparenza complessiva per la conoscenza di ogni procedura anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa.

1.4. Le sanzioni

La sezione II del D.lgs. 231/2001 delinea un articolato e variegato quadro punitivo che, secondo le linee tracciate in via generale dall'art. 9, consente di individuare essenzialmente tre archetipi sanzionatori:

- **Sanzioni finanziarie**, miranti a colpire il patrimonio dell'ente, nel cui alveo possono sostanzialmente ascrivere tanto le sanzioni pecuniarie che la confisca;
- **Sanzioni interdittive**, aventi lo scopo di condizionare l'attività e la vita dell'ente;
- **Sanzione stigmatizzante**, tesa a minare la reputazione dell'impresa sul mercato, e consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna che, ex art. 18 D.lgs. 231/2001, può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, a norma degli artt. 10 e 11 del decreto, è commisurata secondo il meccanismo delle *quote*. In particolare, il numero delle quote viene determinato dal giudice in base a tre criteri:

- la gravità del reato presupposto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione.

L'importo della singola quota è, invece, parametrato alle condizioni economiche dell'ente.

A norma dell'art. 19 del decreto, inoltre, salvi i diritti dei terzi in buona fede, con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del *prezzo* o del *profitto* del reato. Peraltro, qualora non sia possibile aggredire il profitto o il prezzo, la si procederà a confiscare somme di denaro, beni o altra utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato (c.d. *confisca per equivalente*).

Le **sanzioni interdittive** possono essere **temporanee** o **definitive**. Le prime comprendono:

- *interdizione dall'esercizio della attività;*
- *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;*
- *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; o revoca di quelli concessi;*
- *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ex **art. 13 d.lgs.231/2001**, vanno applicate se l'ente ha tratto un **profitto di rilevante entità** qualora il reato sia commesso da soggetti apicali o, se commesso da soggetti sottoposti, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Vanno altresì irrogate in caso di **reiterazione degli illeciti**.

La scelta del tipo di sanzione da applicare, ai sensi dell'**art. 14 d.lgs.231/2001**, è operata dal giudice sulla base degli *stessi criteri* indicati ai fini della determinazione del numero delle quote in relazione alla pena pecuniaria

Le **sanzioni interdittive definitive** sono previste dall'**art. 16 d.lgs.231/2001** e consistono nella *interdizione definitiva dall'esercizio della attività*, nel *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* e nel *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

La prima è applicata quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea ovvero quando l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Il *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* o il *divieto di pubblicizzare beni o servizi* sono irrogabili quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

1.5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, un sistema di esimenti volte a consentire all'ente collettivo l'esonero dalla responsabilità per colpa organizzativa. Tale sistema opera con criteri differenti a seconda che l'autore del reato sia un "soggetto apicale" o un "soggetto sottoposto" (secondo la definizione di cui al precedente punto 1.3.).

L'ente collettivo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 231/2001, non risponde del fatto commesso da un "soggetto apicale" se prova che:

- a) ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (c.d. "soggetti sottoposti"), l'ente collettivo, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 231/2001, è responsabile "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". "In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima

della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell' art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SEZIONE 2.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL ASSOCIAZIONE ASTERISCO

2.1.L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in ASSOCIAZIONE ASTERISCO – Metodologia e fasi di attività

Visto quanto riportato nella precedente Sezione 1 in relazione alla natura della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 ed ai requisiti che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere per operare quale esimente da tale responsabilità, si riporta nel seguito la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione del MOC di ASSOCIAZIONE ASTERISCO.

Nella costruzione del MOC di ASSOCIAZIONE ASTERISCO si è tenuto in debito conto che l'adozione dello stesso costituisce non soltanto un presupposto per l'ottenimento dell'esimente da responsabilità bensì uno specifico requisito richiesto dalle "Disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Sicilia" nel settore della formazione, ed in particolare il Requisito C.3 – Trasparenza del Modello Organizzativo.

Le attività di costruzione del MOC di ASSOCIAZIONE ASTERISCO si sono pertanto articolate come segue.

FASE I – ANALISI DEI PROCESSI E MAPPATURA DEI RISCHI

INTERVISTE AI REFERENTI

Sono state effettuate interviste preliminari ai referenti aventi ad oggetto:

- Identificazione di dettaglio del profilo di rischio – attività svolta, storia dell'ente e contesto socio-economico di riferimento;
- Identificazione delle aree a rischio reato e delle possibili modalità attuative con mappatura interna ed esterna;
- Verifica del sistema di controllo interno delle attività a rischio, con particolare riferimento all'individuazione di controlli specifici per la prevenzione della commissione dei reati;
- Verifica del sistema di deleghe e responsabilità in essere, sia in senso positivo (poteri e responsabilità attribuiti) che negativo (strumenti atti a garantire l'esclusività dell'esercizio dei poteri attribuiti).

REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA COMPLESSIVA DELLE AREE A RISCHIO E GAP ANALYSIS

Sulla base delle informazioni rilevate e dei documenti acquisiti tramite le interviste, si è proceduto alla realizzazione della mappatura dei rischi-reato e delle procedure esistenti. La mappatura, interna ed esterna, è stata formalizzata tramite uno schema che riporterà in corrispondenza degli specifici rischi la c.d. "gap analysis" sulla base dei presidi esistenti nonché l'indicazione a livello tipologico delle specifiche azioni e degli specifici protocolli/presidi da attivare a riduzione del rischio.

Di seguito si riportano le matrici di sintesi (1) della mappatura dei rischi lato-reato (per ogni reato presupposto – es. reati contro la pubblica amministrazione - verrà sviluppata una specifica matrice)

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE


e (2) della mappatura dei rischi e gap analysis lato attività-sensibile (per attività sensibili si intendono, a titolo di esempio, la gestione degli acquisiti e la gestione delle risorse umane).

ATTIVITA' SENSIBILE A.0X...N - DESCRIZIONE

PROCESSI, PRESIDI E PROTOCOLLI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
ES. REGOLAMENTI, SISTEMA DELEGHE, SUPPORTO SOGGETTI ESTERNI, PROCEDURE SGQ	INTEGRAZIONI PROPOSTE E/O FLUSSI QUALIFICATI DA ATTIVARE	ES. DIRETTORE, COORDINATORE

Nell'identificazione dei rischi e delle possibili modalità commissive in relazione ai reati-presupposto previsti dalla normativa si è proceduto applicando una progressiva "raffinazione" sulla base dei seguenti criteri:

- Identificazione della rilevanza in astratto dei reati-presupposto alla luce dell'attività svolta
- Identificazione delle possibili modalità commissive e dei relativi comportamenti a rischio tenuto conto dei fondamentali criteri di imputazione della responsabilità costituiti dall'interesse o vantaggio dell'ente



FASE II – COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEI PROTOCOLLI

All'esito di tali attività si è proceduto alla costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il quale comprende i seguenti elementi:

- a) Parte generale
- b) Mappatura dei rischi-reato secondo una duplice prospettiva lato-reato e lato-attività sensibile
- c) Gap Analysis e azioni a riduzione del rischio
- d) Parti speciali con riferimento a singole categorie di reato e/o singole attività sensibili così come formalizzati nei precedenti punti b) e c), comprensive dell'articolazione generale del sistema di protocolli per l'adozione e l'attuazione delle decisioni. Tali parti speciali potranno contenere l'articolazione completa in caso di protocolli da attivare ex novo o l'indicazione puntuale delle modifiche da apportare alle procedure eventualmente esistenti.
- e) Descrizione dettagliata dei passaggi con evidenza dei sistemi di controllo attivati (controlli incrociati, validazioni esterne, flussi qualificati verso l'Organismo di vigilanza e controllo ed eventuali pareri preventivi)
- f) Sistema delle deleghe riveduto alla luce delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- g) Definizione del sistema disciplinare e sanzionatorio
- h) Definizione del regolamento per l'istituzione dell'Organismo di vigilanza e controllo – nel quadro di tali attività saranno fornite indicazioni sulla composizione dello stesso in termini numerici e di competenze da coinvolgere

Le attività in oggetto comprendono anche la redazione del Codice Etico come rappresentazione pubblica dei principi e dei valori ispiratori del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.2. Presentazione dell'ASSOCIAZIONE ASTERISCO: storia, mission, obiettivi, servizi offerti e contesto socio-economico di riferimento

Al fine di procedere alla mappatura dei rischi-reato gravanti sull'ASSOCIAZIONE ASTERISCO ed all'identificazione delle attività sensibili è necessario fare riferimento alla storia, alle attività da essa svolte ed al contesto socio-economico di riferimento.

ASTERISCO Associazione per lo Sviluppo Socio Economico nasce nel maggio 2002 dall'incontro fra competenze ed esperienze di professionisti provenienti da ambiti di attività differenti - ricerca, formazione professionale, interventi a supporto della creazione d'impresa, servizi di terziario avanzato - legati dal comune filo conduttore dell'impegno verso i temi dello sviluppo socio economico del territorio e di quello delle risorse umane.

Grazie alla continua implementazione del **network di professionisti ed esperti** che ne animano le iniziative, il nucleo di competenze iniziali, riconducibile al background culturale e professionale dei soci, si è arricchito, negli anni, di nuovi apporti, capaci di garantire l'efficacia delle azioni progettate e realizzate, sia dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie adottate che da quello delle capacità della gestione.

La scelta degli ambiti d'intervento dell'Ente è frutto della più attenta considerazione ai bisogni del territorio, delle richieste del mercato, e delle indicazioni provenienti, oltre che da direttive nazionali e comunitarie, dalla rilevazione e analisi delle caratteristiche sociali, economiche e culturali degli scenari d'azione e delle attese dei soggetti coinvolti.

Negli anni, la strategia di azione adottata ha condotto ASTERISCO a rivolgere la propria attenzione ad ambiti diversi ma accomunati dal rappresentare, nel contesto di riferimento, altrettante risorse e opportunità per la crescita del territorio nelle sue diverse componenti: il Sociale e le Pari Opportunità, le Nuove Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, l'Agricoltura e la Pesca, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, l'Artigianato, il Turismo e l'Agriturismo, la Piccola e Media Impresa ed i Beni Culturali.

Con riferimento alle attività sopra descritte, la **mission** di ASTERISCO si può ricondurre ai seguenti **obiettivi**:

- Sviluppare le risorse umane, attraverso iniziative volte ad accrescere la partecipazione al sistema formativo ed educativo;
- Favorire l'inclusione sociale di gruppi svantaggiati;
- Promuovere l'accesso delle donne al mercato del lavoro, facilitando la conciliazione di vita personale e professionale;
- Sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, promuovere l'imprenditorialità e l'adattabilità di occupati e disoccupati;
- Promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana mediante corsi rivolti agli stranieri;
- Diffondere la conoscenza delle lingue straniere;
- Agire per lo sviluppo del territorio e delle sue risorse, storiche, culturali e artistiche.

Raccordo con il territorio, volontà di creare sinergie capaci di dare nuovo e maggiore impulso alle iniziative intraprese, valorizzazione della logica di rete, attenzione alle esigenze reali degli scenari d'azione e dei soggetti coinvolti, impegno costante a ricercare metodologie e modelli di azione tesi alla qualità e all'innovazione delle attività promosse, hanno rappresentato e rappresentano i punti di forza di ASTERISCO, ispirandone le linee di attività e consentendo la diversificazione delle tipologie di interventi proposti e realizzati:

- Progetti integrati di sviluppo locale,
- Formazione, qualificazione riqualificazione delle risorse umane,
- Programmi di inclusione sociale,
- Incentivazione di misure attive per il Mercato del Lavoro,
- Studi e ricerche,
- Creazione e animazione di reti e partenariati locali e transnazionali,
- Consulenza e assistenza a enti terzi,
- Consulenza e affiancamento nella creazione di nuova impresa
- Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri: corsualità di diversa tipologia e durata che rispondono alle più diversificate esigenze di apprendimento della Lingua Italiana: dalla necessità di imparare l'Italiano per scopi lavorativi e professionali al desiderio di coniugare l'apprendimento della Lingua con la conoscenza della cultura e delle tradizioni locali. Comune denominatore di tutti i corsi è la rispondenza ai livelli identificati dal **Quadro Comune Europeo di**

Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER), necessario al riconoscimento del livello di apprendimento raggiunto.

Nella realizzazione dei diversi interventi ASTERISCO pone come interesse primario la piena soddisfazione degli Utenti.

A questo scopo l'Ente s'impegna a "fare qualità" puntando a migliorare le caratteristiche dei propri servizi attraverso una costante ricerca rivolta all'ottimizzazione dei processi e finalizzando gli sforzi personale dei propri collaboratori ad un'attenta gestione delle problematiche legate alla qualità.

In particolare ciò va perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici:

- Identificare le esigenze e le aspettative degli Utenti, convertirle in requisiti ed ottemperare gli stessi;
- Migliorare l'efficienza dei processi;
- Attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità che permetta di misurare le attività, eliminare i problemi e fornire alla Direzione idonei elementi per eseguire i riesami;
- Attivare strumenti di comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente per organizzare un efficace flusso informativo tra il personale e con gli Utenti per garantire che le esigenze di questi ultimi siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla erogazione dei servizi offerti;
- Prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- Mantenere la sicurezza e il comfort degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle misure per la prevenzione degli infortuni;
- Perseguire il miglioramento continuo.

Per il perseguimento delle attività sopra descritte, Asterisco è Ente Accreditato:

- Alla Regione Siciliana per l'erogazione di Servizi Formativi (Macrotipologie A e B) e di Orientamento (CIR AH0870);
- All'Assessorato Sanità della Regione Siciliana come provider per il programma ECM – Educazione Continua in Medicina;
- AFon.Ter, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, come Ente di Formazione (Prot. n. 269);
- A Forma Temp- Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, come Ente di Formazione (Cod. 0603.0999 per la sede operativa di Via Ferdinando Ferri n. 10 Palermo e Cod. 0603.1000 per la sede operativa di Via Marchese di Villabianca n. 70 Palermo);
- A FondoProfessioni, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate (numero di repertorio 486/08);

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- All'Agenzia Nazionale per i Giovani in qualità di "Organizzazione di Invio e Coordinamento per la promozione del Servizio Volontario Europeo" (Codice 2009-IT-213);
- A Fonditalia con il riconoscimento come Ente proponente per la gestione del conto aziende.

Asterisco è Ente:

- Autorizzato ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 276 del 2003 e smi a sviluppare servizi di intermediazione di lavoro; Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sezione III, ai sensi dell'Art.6 comma 8-ter del D.Lgs. n. 276/03;
- Convenzionato per lo sviluppo di stage e tirocini formativi per studenti e laureati con le Università degli Studi di Palermo (Convenzione n. 12835 dell'11/02/2008) – Industrial Liaison Office, Università degli Studi di Messina (Convenzione n. 12826 del 5/03/2009) - Industrial Liaison Office Area di Orientamento in Uscita e job placement, Università degli Studi Kore di Enna (Prot. n. 463 del 14/12/2009) - SIOT Università Kore di Enna;
- Di Servizio Civile iscritto all'Albo della Regione Sicilia, quarta classe (Codice di accreditamento NZ03270).

Pertanto l'attività progettuale si muove sui seguenti livelli di azione:

- PUBBLICO – a sua volta sui seguenti sub-livelli: SUBREGIONALE – REGIONALE – NAZIONALE – COMUNITARIO

- ISTITUZIONALE – Fondi interprofessionali
- PRIVATO

Con specifico riferimento all'accreditamento presso la Regione Siciliana per l'erogazione di Servizi Formativi, pre-condizione per il finanziamento delle attività formative è l'esistenza dei requisiti previsti da ultimo nell'Allegato A alle disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana".

Trattasi di requisiti di:

- Conformità e affidabilità: si tratta di requisiti di ordine generale (es. iscrizione REA) ma anche relativi alla solidità finanziaria, alla presenza di sistemi di contabilità analitica, all'osservanza degli obblighi fiscali e previdenziali, all'onorabilità dei rappresentanti dell'organismo
- Capacità logistiche: disponibilità ed idoneità dei locali
- Capacità gestionali-organizzative e competenze professionali: requisiti organizzativi di livello generale o con riferimento a specifiche procedure (es. approvvigionamenti, valutazione esiti degli interventi formativi) o a specifiche figure all'interno dell'organismo
- Tassi di efficacia degli interventi
- Relazioni con il territorio

Quanto al contesto socio-economico di riferimento ed ai relativi indicatori di rischio, la Regione Sicilia, ad oggi principale area geografica di azione con riferimento alla formazione finanziata da erogazioni pubbliche, ha visto negli ultimi anni una rilevante casistica di contestazioni a soggetti operanti nel settore della formazione con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione: truffa aggravata ad enti pubblici, truffa aggravata per la percezione di erogazioni pubbliche, corruzione.

In particolare tale casistica fa riferimento:

- Falsa rendicontazione delle spese relative a beni e servizi, anche avvalendosi della compiacenza di funzionari pubblici addetti ai controlli
- Falsa rendicontazione delle spese relative alla disponibilità delle strutture per l'erogazione dei percorsi formativi
- Falsa rendicontazione delle spese per personale
- Falsa attestazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti ai corsi o dell'effettiva partecipazione degli stessi
- Falsa attestazione dell'effettivo e completo svolgimento delle attività formative.

2.3. Governance, organigramma e descrizione dei ruoli e responsabilità nell'ASSOCIAZIONE ASTERISCO

ASSOCIAZIONE ASTERISCO, costituita da soci fondatori e soci ordinari, si è dotata degli organi di governance di seguito descritti, secondo le previsioni del proprio Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è costituita dai soci che possono essere convocati in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria: delibera sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo fra i soci fondatori e ordinari; delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo; decide sulle questioni relative al buon andamento dell'Associazione, all'organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali; decide sull'eventuale decadenza anticipata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera sugli emendamenti dello Statuto e del Regolamento interno; delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto di tre o cinque membri: Presidente, Vicepresidente (eventuale), Segretario Amministrativo, Cassiere – Tesoriere, Consigliere delegato a raccordo con la Commissione Tecnico-Scientifica, se istituita (eventuale).


Il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea, gestisce l'Associazione, predispone i bilanci e li trasmette all'Assemblea con la relazione illustrativa.

In atto il Consiglio Direttivo si compone di 3 membri.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno. Il Presidente: rappresenta ufficialmente l'Associazione anche di fronte ai terzi e in giudizio e ne cura l'ordinaria amministrazione; convoca le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea e ne fa eseguire le deliberazioni; firma gli atti ufficiali e gli attestati dei corsi; firma i mandati di pagamento, gli assegni bancari e ogni altra operazione bancaria; nomina, a seconda delle necessità, procuratori speciali di settori, i componenti della CTS, i docenti, i coordinatori, i tutor dei corsi e tutti i collaboratori, dopo averne vagliato i titoli specifici, come previsto dal Regolamento Interno.

Nel perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 2.2., l'ASSOCIAZIONE ASTERISCO si è inoltre dotata di un organigramma adeguato alle attività da svolgere nonché agli specifici requisiti previsti dal più volte richiamato Allegato A (in particolare Punto C, requisiti da C.8 a C.15).

Di seguito si riporta il Funzionigramma in essere; in caso di aggiornamento i nuovi organigrammi, datati e sottoscritti dal Legale Rappresentante e dal Direttore, verranno allegati al presente MOC e saranno oggetto di invio all'Organismo di Vigilanza.



Con riferimento all'organigramma sopra descritto nel seguito si riporta la descrizione generale dei relativi ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alle principali figure/funzioni previste dall'Allegato A – Requisiti C.8 – C.14. Nella successiva Sezione 4 del presente MOC sarà identificato il livello di coinvolgimento nell'applicazione del MOC stesso; in ogni caso tutti i soggetti facenti parte dell'organigramma saranno destinatari delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

RUOLO/REQUISITO	CODICE	NOMINATIVO
RESPONSABILE ACCREDITAMENTO	C.8	MARIA CRISTINA ARENA
DIREZIONE DI SEDE	C.9	MAURIZIO PALMERI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	C.10	MAURIZIO PALMERI
COORDINAMENTO	C.9	FRANCESCA RANDAZZO
PROGETTAZIONE	C.11	MARIA CRISTINA ARENA
ANALISI DEI FABBISOGNI	C.12	MARIA CRISTINA ARENA
SERVIZI ORIENTATIVI	C.13	ALBA GRAMAGNOLO
DOCENZA	C.14	GRAMAGNOLO ALBA
DOCENZA	C.14	SERENA VENTURELLA
DOCENZA	C.14	CHIARA VIOLANTE
DOCENZA	C.14	GAROFALO SALVATORE
DOCENZA	C.14	CUSIMANO SALVATORE
DOCENZA	C.14	CIULLA GASPARE
DOCENZA	C.14	LA SPADA ANTONINO
TUTORING	C.15	MARIA GIANCANA

Per ognuna di tali figure/funzioni ASSOCIAZIONE ASTERISCO conserva specifiche schede descrittive e specifici mansionari che formano parte integrante del presente Modello di organizzazione.

SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO PER ASSOCIAZIONE ASTERISCO

Nella Sezione 1, al Punto 1., vengono descritti in ordine cronologico di introduzione i reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 (c.d. “catalogo dei reati-presupposto”).

Date le argomentazioni esposte nella Sezione 2 in relazione all’attività svolta dal ASSOCIAZIONE ASTERISCO, alla storia dello stesso ed al contesto socio-economico di riferimento, si ritiene possano assumere rilevanza i reati-presupposto esaminati nei Punti seguenti (c.d. “reati rilevanti”).

L’Organismo di Vigilanza e Controllo, nello svolgimento delle proprie attività ed eventualmente avvalendosi di risorse interne o esterne all’ente, cura la valutazione circa l’ampliamento o riduzione del novero dei reati rilevanti, a seguito di innovazioni legislative (nuovo inserimento di reati-presupposto, eliminazione di reati-presupposto, modifica di una fattispecie di reato) o a seguito di modifiche nell’attività svolta o nell’organizzazione. Tale valutazione, a prescindere da notizie relative alle ipotesi di cui sopra, deve avvenire con cadenza almeno annuale.

I reati “rilevanti” vengono analizzati nell’ordine in cui compaiono nell’articolato del D.lgs. 231/2001. Per ogni fattispecie vengono definiti in sintesi l’attinenza con l’attività svolta da ASSOCIAZIONE ASTERISCO, il livello di rischio ed esempi di possibili modalità commissive. Il raccordo tra i rischi-reato e le specifiche attività sensibili è rinvenibile nella Sezione 4 “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività svolte ai rischi-reato”.

3.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, truffa aggravata ad enti pubblici

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 316bis e 316ter, 640bis Codice Penale, 640bis Comma 2 n. 1)

Si tratta principalmente di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate.

Dato che le attività progettuali e formative svolte dal ASSOCIAZIONE ASTERISCO tra i presupposti maggiormente rilevanti il finanziamento delle stesse da parte di enti pubblici, tale categoria di reati presupposto rappresenta la categoria-principe e largamente rilevante.

In particolare, con riferimento alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, da intendersi quale forma “speciale” di truffa aggravata alla pubblica amministrazione, poiché il presupposto, di ampia interpretazione, di tale reato è la “falsa rappresentazione” della realtà dell’ente o di una attività da esso svolta, il reato potrebbe essere oggetto di contestazione in relazione a:

- Falsa attestazione sull’esistenza dei requisiti per la permanenza nel sistema di accreditamento
- Falsa rendicontazione sull’effettivo svolgimento delle attività progettuali
- Falsa attestazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti ai corsi o dell’effettiva partecipazione degli stessi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- Falsa rendicontazione delle spese relative a beni e servizi, anche avvalendosi della compiacenza di funzionari pubblici addetti ai controlli
- Falsa rendicontazione delle spese relative alla disponibilità delle strutture per l'erogazione dei percorsi formativi
- Falsa rendicontazione delle spese per personale

Come detto in precedenza il contesto socio-economico di riferimento vede una forte rilevanza di tali condotte con numerosi casi di contestazione nel settore formativo.

Poiché le attività svolte da ASSOCIAZIONE ASTERISCO vanno oltre la formazione finanziata e possono concretizzarsi nell'attribuzione di vere e proprie commesse da parte di enti pubblici, assume rilevanza anche la fattispecie più generale di truffa aggravata ad enti pubblici. Anche tale fattispecie presenta rilevante diffusione nel contesto socio-economico di riferimento.

Rischio-reato relativo alla truffa aggravata allo stato o altro ente pubblico, in particolare per la percezione di erogazioni pubbliche

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA			
		BASSA	MEDIA	ALTA	
PROBABILITA' PER CONTESTO	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO	
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO	
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	

3.2.Frode informatica

(Artt. 24 D.lgs. 231/2001, Art. 640ter Codice Penale)

La **Frode informatica** è caratterizzata dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: l'azione può essere svolta direttamente da persone riferibili alla Ente o in concorso con operatori "compiacenti" presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di rendicontazione dei percorsi formativi o, più in generale, di esazione dei tributi).

Nel contesto socio-economico di riferimento si assiste da alcuni casi di contestazione del reato con concorso di funzionari pubblici compiacenti.

Rischio-reato relativo alla frode informatica ed ai delitti informatici

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA			
		BASSA	MEDIA	ALTA	
PROBABILITA' PER CONTESTO	BASSA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO	
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO	
	ALTA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	
	BASSA				

3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata

(art. 24ter D.lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale)

L'art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. "semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. "concorso esterno" sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere "semplice" potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo "meramente" agevolativo dell'associazione a delinquere stessa.

La configurazione del reato si presta a renderlo una finestra di entrata per ulteriori reati ad oggi non previsti quali reati-presupposto (ad esempio i reati legati alla turbata libertà degli incanti e similari).

Quanto all'**associazione di tipo mafioso** prevista dall'art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo "semplice", dall'altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come "forza di intimidazione del vincolo associativo"

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”, nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Quanto all’associazione a delinquere semplice, tale ipotesi ha formato l’oggetto di numerose contestazioni nel settore della formazione che hanno evidenziato l’ipotesi di accordo tra enti formativi ed altri soggetti pubblici e privati (es. fornitori) al fine di conseguire vantaggi illeciti.

Quanto all’associazione a delinquere di tipo mafioso, pur non denotandosi casistica di rilievo nel settore della formazione, il contesto socio economico porta a considerare esistenti rischi di infiltrazione di soggetti riferibili a organizzazioni criminali tramite la partecipazione alla gestione o la presenza di personale e fornitori. A conferma i requisiti per l’accreditamento prevedono specifiche verifiche su fornitori e soggetti che operano per conto dell’ente.

Rischio-reato relativo all’associazione a delinquere “semplice” o di tipo mafioso

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle recenti riforme legislative. In particolare, con **la legge 6 novembre 2012, n. 190** è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corruttore** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

Dato il rapporto sistematico ed organico con la pubblica amministrazione tali condotte sono sicuramente rilevanti per il settore della formazione.

Esistono inoltre casi di contestazione nel settore, con riferimento ad assunzioni di personale o affidamento di forniture e servizi a soggetti riferibili a politici o pubblici funzionari.

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Rischio-reato relativo a concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA		
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.5.Reati societari

(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2622, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile)

E' necessario premettere come tale categoria di reati-presupposto contenga una serie di ipotesi che hanno come comune denominatore concetti quali capitale e quote societarie, non compatibili con la forma giuridica rivestita dal ASSOCIAZIONE ASTERISCO.

Rilevano, al contrario, gli illeciti che pur ricompresi in tale categoria attengono ad altri aspetti che non presuppongono l'esercizio di un'attività in forma societaria.

In particolare si fa riferimento a:

(a) Art. 2635 **Corruzione tra privati**

Il reato è contestabile qualora si offra agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla ente cui essi sono riferibili. Tale ipotesi potrebbe realizzarsi con riferimento alla gestione dei rapporti con altri soggetti, es. partner o competitor, volti a condizionarne negativamente i comportamenti.

(b) Art. 2638 **Ostacolo alle funzioni di vigilanza**

Si ravvisa ad oggi la sottomissione a controllo di “autorità pubbliche di vigilanza” e nella specie l’AVCP.

Rischio-reato relativo ai reati societari

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA		
		BASSA	MEDIA	ALTA
PROBABILITA' PER CONTESTO	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.6.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies, Artt. 589, 590 Codice Penale)

Le condotte fanno riferimento a morte o lesioni gravi o gravissime dove vi sia contestuale violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si deve notare che in relazione all'omicidio colposo esistono due fattispecie, con il riconoscimento di una ulteriore gravità qualora l'omicidio sia contestuale all'assenza di una valutazione dei rischi connessa alla sicurezza sul lavoro.

Le attività svolte da ASSOCIAZIONE ASTERISCO presentano profili di rischio medio-basso in relazione agli infortuni del lavoratore, che tuttavia devono essere oggetto di valutazione anche alla luce della rilevanza degli aspetti strutturali e di prevenzione attribuita dalle norme sull'accreditamento.

Da notare, in ogni caso, come la valutazione dell'interesse o vantaggio debba intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi, che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi;

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Rischio-reato relativo ai reati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA		
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.7.Riepilogo dei reati-presupposto rilevanti per ASSOCIAZIONE ASTERISCO

Nella seguente tabella si riepilogano le fattispecie di reato maggiormente rilevanti, il “rating” di rischio attribuito ed una sintesi delle condotte potenzialmente rilevanti.

CATEGORIA REATI	GRADO RISCHIO	CONDOTTE RILEVANTI
Truffa ad enti pubblici con particolare riferimento alla percezione di erogazioni pubbliche	CRITICO	Falsa rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute Falsa attestazione della presenza dei requisiti per l'assegnazione delle erogazioni
Frude informatica	RILEVANTE	Modifica di dati in possesso di pubbliche amministrazioni anche tramite il concorso di pubblici funzionari compiacenti
Reati di criminalità organizzata	CRITICO	Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione Agevolazione di organizzazioni criminali mediante partecipazione alla gestione dell'associazione o acquisizione di forniture o assunzione di personale
Concussione, induzione indebita, corruzione	CRITICO	Assegnazione di vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mediante utilizzo fondi neri o assegnazione di forniture o incarichi
Reati societari	MEDIO-BASSA	Ostacolo all'AVCP Corruzione di esponenti di partner o competitors
Reati in materia di sicurezza sul lavoro	MEDIO-BASSA	Comportamenti negligenti degli operatori

**SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA':
ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE AI RISCHI-REATO**

A.01.GESTIONE ATTIVITA' A COMMITTENZA PUBBLICA

**1.Sensibilità dell'attività in relazione a ASSOCIAZIONE ASTERISCO
ed identificazione di dettaglio delle attività**

Le attività in oggetto costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La falsa rappresentazione della effettiva e/o corretta esecuzione delle stesse, o dell'effettiva partecipazione da parte degli utenti, può portare alla contestazione del reato di truffa alla pubblica amministrazione per la percezione di erogazioni pubbliche
- b. La manipolazione delle informazioni fornite al riguardo alla pubblica amministrazione, anche in concorso con funzionari compiacenti, può portare alla contestazione del reato di frode informatica
- c. In fase di rendicontazione, l'inserimento di spese totalmente o parzialmente inesistenti può portare alla contestazione del reato di truffa alla pubblica amministrazione per la percezione di erogazioni pubbliche
- d. In fase di vigilanza sulle attività svolte l'ostacolo alla stessa può portare alla contestazione del relativo "reato societario"

2. Protocolli, processi, Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle azioni di miglioramento

Nella seguente tabella vengono descritti (1) i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni che devono essere presenti per la prevenzione degli illeciti, da intendersi anche come **obiettivi** di idonea prevenzione, (2) i **processi** attivi all'interno dell'ente che rispondono a tali esigenze di prevenzione, (3) il programma di miglioramento con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti, ivi compresi i flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza, (4) le funzioni/soggetti dell'organigramma interessati dai protocolli in oggetto ai fini dell'identificazione dei **ruoli e delle responsabilità**.

A.01. GESTIONE ATTIVITA' A COMMITTENZA PUBBLICA

DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLI	PROCESSI E PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
1. identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati della gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione committente con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (dove opportuno), astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle pubbliche	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

ASSOCIAZIONE ASTERISCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

<p>amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica all’Organismo di Vigilanza</p> <p>2. Corretta tenuta della documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e l’effettiva partecipazione degli utenti</p> <p>3. Puntuale rendicontazione delle spese sostenute e pertinenza delle spese stesse rispetto al progetto finanziato</p>			
--	--	--	--

A.02.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE

1.Sensibilità dell'attività in relazione a ASSOCIAZIONE ASTERISCO ed identificazione di dettaglio delle attività

Le attività relative alla gestione degli approvvigionamenti costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La rendicontazione di spese per forniture non ricevute o parzialmente ricevute costituisce presupposto per la commissione del reato di truffa per la percezione di erogazioni pubbliche o di truffa aggravata ad enti pubblici in caso di appalti/commesse
- b. Le forniture costituiscono il “luogo” principale di pratiche volte alla creazione di provviste non tracciabili (c.d. “fondi neri”) utilizzabili per corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- c. La stessa attribuzione di forniture può costituire una modalità di attribuzione, anche indiretta, di utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o ad organizzazioni criminali

Le attività di gestione del personale, a loro volta, costituiscono attività sensibili in quanto:

- d. Il personale può essere veicolo e insieme schermo dell'infiltrazione di organizzazioni criminali, in quanto lo stesso può essere imposto in luogo di altre forme di pagamento

- e. La gestione del personale può essere luogo per la commissione di reati-presupposto, ad esempio con riferimento alla percezione di erogazioni pubbliche o decontribuzioni
- f. La stessa attribuzione di incarichi al personale può costituire una modalità di attribuzione, anche indiretta, di utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- g. La informazione e formazione del personale costituisce momento fondamentale per garantire l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

2. Protocolli, processi, Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle azioni di miglioramento

Nella seguente tabella vengono descritti (1) i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni che devono essere presenti per la prevenzione degli illeciti, da intendersi anche come **obiettivi** di idonea prevenzione, (2) i **processi** attivi all'interno dell'ente che rispondono a tali esigenze di prevenzione, (3) il programma di miglioramento con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti, ivi compresi i flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza, (4) le funzioni/soggetti dell'organigramma interessati dai protocolli in oggetto ai fini dell'identificazione dei **ruoli e delle responsabilità**.

A.02. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE

DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLI	PROCESSI E PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
<p>1. Evidenza delle modalità di qualificazione e selezione dei fornitori, ivi comprese eventuali valutazioni circa la necessità della fornitura ed anche con specifico riferimento agli aspetti di conformità normativa</p> <p>2. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza</p>	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

SU CARTA INTESTATA

<p>delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo</p> <p>3. Gestione del personale - selezione, assunzione ed attribuzione di mansioni: evidenza dei criteri di selezione utilizzati e dell'esplicitazione in positivo ed in negativo delle mansioni assegnate, ivi comprese le eventuali successive modifiche.</p> <p>4. Gestione del personale per la corretta applicazione del</p>			
--	--	--	--

SU CARTA INTESTATA

<p>Modello di organizzazione: previsione di piani formativi e di strumenti per la verifica on the job della conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dell'efficace attuazione dello stesso</p>			
--	--	--	--

**A.03.GESTIONE DELL'ENTE: STRUTTURA,
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

**1.Sensibilità dell'attività in relazione ad ASSOCIAZIONE ASTERISCO
ed identificazione di dettaglio delle attività**

Le attività in oggetto costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La disponibilità di una struttura (intesa come insieme di requisiti logistici, di governance, economico patrimoniali , amministrativi e contabili) adeguata sotto il profilo quantitativo e qualitativo può costituire presupposto per la permanenza nel sistema di accreditamento e pertanto la falsa attestazione dell'esistenza della stessa costituisce presupposto per la contestazione del reato di frode per la percezione di erogazioni pubbliche
- b. La gestione degli incassi e dei pagamenti, oltre alla rilevanza con riferimento a specifici reati-presupposto quali ad esempio i reati associativi, assume valore trasversale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie quale requisito fondamentale per l'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
- c. Ugual rilevanza, sul piano "strategico", riveste la gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario
- d. La gestione della contabilizzazione costituisce "chiusura" del ciclo attivo e passivo

- e. La gestione della rendicontazione delle attività dell'ente costituisce momento di evidenza esterna nei confronti del mercato, dei clienti, dei fornitori, dei partner e degli enti di controllo

2. Protocolli, processi, Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle azioni di miglioramento

Nella seguente tabella vengono descritti (1) i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni che devono essere presenti per la prevenzione degli illeciti, da intendersi anche come **obiettivi** di idonea prevenzione, (2) i **processi** attivi all'interno dell'ente che rispondono a tali esigenze di prevenzione, (3) il programma di miglioramento con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti, ivi compresi i flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza, (4) le funzioni/soggetti dell'organigramma interessati dai protocolli in oggetto ai fini dell'identificazione dei **ruoli e delle responsabilità**.

A.03. GESTIONE DELL'ENTE: STRUTTURA, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

CODICE E DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLO	PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
<p>1. Gestione dei requisiti strutturali: sistemi di conservazione e tracciabilità della documentazione attestante il possesso dei requisiti gestionali e strutturali da parte dell'ente</p> <p>2. Gestione degli incassi e dei pagamenti: evidenza della tracciabilità di tali operazioni e dei soggetti addetti alle stesse i quali dovranno essere in</p>	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

<p>possesso di specifica delega. Flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza sulla base dell'identificazione dei soggetti e di soglie qualitative e quantitative per singola operazione</p> <p>3. Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e bancario: previsione di specifiche procure e deleghe per i rapporti con tali soggetti finalizzati all'apertura e chiusura di conti nonché alla revisione delle condizioni applicate e all'attivazione di nuovi strumenti di finanziamento o similari, questi ultimi con la previsione di flussi qualificati nei</p>			
--	--	--	--

SU CARTA INTESTATA

<p>confronti dell'Organismo di Vigilanza</p> <p>4. Finanziamenti da soggetti diversi: previsione di specifici flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</p> <p>5. Flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per qualsiasi variazione della compagine dell'ente</p> <p>6. Gestione del bilancio e gestione della contabilizzazione: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti.</p>			
---	--	--	--

SEZIONE 5.APPARATO SANZIONATORIO

5.1. Sanzioni per le violazioni commesse dai dipendenti

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama per tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.

- La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione al ASSOCIAZIONE ASTERISCO delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, stante la presunzione di violazione fraudolenta del MOC, deve portare all'immediata sospensione a tempo indeterminato, ed al licenziamento al termine dell'istruttoria.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato da parte dei destinatari dell'apparato sanzionatorio.

2. Sanzioni per le violazioni di altri soggetti

Quanto ai collaboratori a progetto, ai consulenti, ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- Penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati all'ente.

Quanto ai componenti degli organi di governance, l'eventuale emersione di violazioni deve portare alla segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con convocazione dell'Assemblea che adotta le necessarie sanzioni ivi comprese la sospensione o espulsione del Socio.

SEZIONE 6.L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

6.1. Previsioni generali

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOC e di curarne l'aggiornamento.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Organo Dirigente, che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

Al fine di garantire l'autonomia complessiva dell'OVC, nei casi in cui esso sia monocratico, lo stesso deve essere un soggetto esterno all'ente, nei casi in cui esso sia collegiale, la maggioranza dei componenti deve essere esterna all'ente.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale dell'ente in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dai protocolli/procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del MOC avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.

- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
- d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
- e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
- f) Relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
- g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
- h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente MOC in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del MOC stesso e delle procedure operative
- il sistema delle deleghe adottato
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività dell'ente rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

6.2. Requisiti dei componenti

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'OVC, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme e dai regolamenti degli ordini professionali maggiormente rilevanti. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali.

Non possono essere nominati componenti dell'OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche in primo grado o con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'OVC riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'OVC"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'OVC sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per un periodo di tre anni rinnovabili. L'Organo Dirigente in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di

circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

6.3. Programmazione e svolgimento delle attività

Mappatura dei rischi

In conformità a quanto previsto dal MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure operative derivanti dal MOC siano conosciute e rispettate.

Reporting

L'OVC invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al MOC che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.
- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente o singoli consiglieri ed al Collegio Sindacale.

6.4. Compensi dei componenti

Stanti le competenze richieste e le responsabilità gravanti sui componenti dell'OVC in relazione alla vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

6.5. Le procedure per le segnalazioni all'OVC

Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori:

- le attività da esso svolte
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita della Ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal MOC).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail

- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno degli uffici dell'ente
- Segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

6.5.1 Segnalazioni officiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

6.5.2.Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione di quanto previsto dal MOC

6.6. La conservazione delle informazioni

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).